



**TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA**

*Sezione Specializzata in materia di  
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE*

★★★

Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| dott.ssa Mariarosa Pipponzi | Presidente   |
| dott.ssa Giulia La Malfa    | Giudice      |
| dott. Francesco Rinaldi     | Giudice rel. |

all'esito della camera di consiglio del **19/04/2023**,

nel procedimento iscritto al **n.r.g. 12619/2019**, promosso da:

\_\_\_\_\_ nato in Gambia il 1.1.1969,  
con il patrocinio dell'Avv. AFRUNE STEFANO

*RICORRENTE*

*contro*

**Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di  
Brescia – Ministero dell'Interno**

*RESISTENTE*

**Pubblico Ministero** in sede

*INTERVENUTO*

ha pronunciato il seguente:

**DECRETO**

**( ai sensi dell'art. 35-*bis* del D.Lgs. n. 25/08 )**

1. Con ricorso depositato il 5/9/2019, \_\_\_\_\_, cittadino del Gambia nato il 1.1.1969, ha impugnato il provvedimento Rif. n. BS0005938 del 11.7.2019 (notificato l'8.8.2019), con cui la Commissione Territoriale di Brescia ha respinto la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale ovvero di forme complementari di protezione, proposta il 29.10.2018.

Il Ministero dell'Interno, tramite la Commissione Territoriale, si è costituito il 14.1.2021, chiedendo il rigetto del ricorso e depositando i documenti di cui all'art. 35-*bis* co. 8 del D.Lgs. n. 25/08.

Il Pubblico Ministero è intervenuto il 27.7.2021, non formulando osservazioni ostative all'accoglimento della domanda.

Con decreto del 23.10.2019 è stata dichiarata inammissibile l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato, non trattandosi di ipotesi rientrante nell'art. 35-*bis* co. 3 del D.Lgs. n. 25/08.

Il fascicolo è stato assegnato al sottoscritto relatore il 16.3.23.

2. 2.1. Nella memoria allegata e alle audizioni rese il 15.4.2019 ed il 23.5.2019 dinanzi alla C.T., il ricorrente ha dichiarato in sintesi:

- *di essere nato a Salikenye, Gambia, dove ha vissuto fino all'età di nove anni e di essersi trasferito a Banjul fino all'espatrio;*



## PDF Eraser Free

- che la famiglia di origine è composta dal padre, quattro sorelle e tre fratelli mentre la madre e una delle sorelle sono morte; alcuni dei suoi familiari si trovano a Banjul mentre altri si trovano a Salikenye;
- di aver studiato per circa sei anni e di aver lavorato nel proprio Paese come contadino e qualche volta anche al porto;
- di essere di religione musulmana ed etnia mandinka;
- di essere arrivato in Italia a novembre 1998, perché «in quel periodo c'era un dittatore nel nostro paese che si chiamava Jammeh. Ha dato molti problemi ai mandinka, tanti giovani hanno lasciato il paese», pag. 2 seconda audizione;
- «lo stesso anno che sono arrivato in Italia c'era stata una sanatoria, nel 2000 ho quindi ritirato il mio permesso di soggiorno, in quei momenti lavoravo in fabbrica fino al 2004. Poi a Pistoia nel 2004 a un festival di marijuana sono stato arrestato ad una festa con alcuni dei miei amici. Dovevo stare in carcere quasi tre anni, ma dopo 10 mesi in carcere gli altri li ho passati agli arresti domiciliari, quando è scaduto il permesso sono andato in questura e mi hanno dato un permesso di sei mesi, quando l'ho ritirato mancavano due settimane alla scadenza. Poi siccome ero disoccupato non è stato rinnovato il permesso, era il 2009. Poi dal 2009 sono sempre rimasto fuori dalle quote e senza permesso fino ad oggi [...] lavoravo in nero in una fabbrica, alcuni amici senegalesi spedivano container in Africa e io andavo a lavorare con loro. Ogni tanto facevo l'imbianchino», pag. 6 prima audizione;
- di non avere mai avuto rapporti omosessuali in Gambia, ma essere attratto dagli uomini fin dall'età di 21 anni («c'era un mio amico [di nome Ibrahim Tournay] che quando dormiva lo toccavo», pag. 3 prima audizione; cosa avvenuta due volte, pag. 2 seconda audizione);
- di avere sempre tenuto nascosto i suoi sentimenti per paura del governo e della famiglia;
- arrivato in Italia, di essere uscito ogni tanto con delle donne nigeriane (pag. 2 seconda audizione);
- nel 2004, in seguito ad una condanna per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, trascorreva un periodo in carcere durante il quale aveva i primi rapporti omosessuali («La prima cosa che ho pensato è che non fosse una cosa giusta, poi siccome in prigione non avevo altra scelta ho voluto farlo», pag. 3 prima audizione; «lui [un pistoiese] mi guardava dalla sua cella e continuava a mandarmi dei baci, quando mi ha seguito al bagno, mi ha detto che gli piacevo quindi poi è successo, lui ha cominciato ad accarezzarmi e toccarmi», pag. 3 seconda audizione);
- una volta scarcerato, a parte un rapporto con una donna, iniziava a frequentare occasionalmente dei transessuali («mi piacciono anche le donne, ma preferisco fare l'amore con i transessuali D. Sente attrazione anche per gli uomini? R. No, non tanto», pag. 4 prima audizione);
- nel corso degli anni ha intrattenuto delle relazioni più stabili con due di essi: Venice (alias Giovanni Wilder Ordonez, nel 2012) e Susanne;
- alcuni dei suoi connazionali, in particolare Jalan Seeka, scoperto il suo orientamento sessuale, lo comunicavano alla sua famiglia in Gambia e lo offendevano quando lo incontravano per strada, esortandolo anche a smettere di frequentare la moschea («quando andavo in giro se vedevo alcuni di loro mi insultavano e mi dicevano cose brutte. Una volta sono andato alla moschea e mi hanno detto cosa facessi là visto che io ero fuori dalla religione [...] dove ci sono i gambiani non ci vado più», pag. 3 prima audizione);
- in una conversazione telefonica, avvenuta nel 2014/15, il padre gli riferiva di essere stato informato dei suoi rapporti in Italia dicendogli di non volerlo sentire più; l'istante e i propri familiari hanno interrotto i rapporti (pag. 5 prima audizione e pag. 5 seconda audizione);
- di temere, in caso di rimpatrio, di subire gravi danni a causa dell'atteggiamento negativo della società gambiana nei confronti degli omosessuali e di essere ucciso dai membri della sua famiglia («sarebbe un grosso problema per la società in cui vivo e anche per i miei familiari, mi ucciderebbero, non potrei uscire da nessuna parte. Io vorrei rimanere qua in Italia, perché se torno giù non avrò un'altra vita. Potrei dire che ho vissuto tutta la mia vita qui in Italia, non penso di tornare in Gambia», pag. 6 prima audizione).

La C.T., pur riconoscendo la difficile situazione degli omosessuali nel Paese africano, non ha ritenuto tali dichiarazioni in linea coi parametri ex art. 3 co. 5 del D.Lgs. n. 251/07, poiché:



## PDF Eraser Free

- la narrazione del richiedente circa lo sviluppo del suo orientamento sessuale nel corso degli anni sembrerebbe in diversi punti poco coerente e circostanziata; in particolare, desterebbero dubbi le risposte fornite dal richiedente riguardo i rapporti in carcere che risulterebbero scarse e prive di elementi atti a far emergere un significativo vissuto personale, anche considerata l'importanza che tali episodi hanno avuto nella vita sessuale del richiedente, e i racconti circa le relazioni con Susanne e Venice che, a dispetto della rilevanza riconosciuta dal richiedente, non sarebbero state sufficientemente dettagliate;
- il richiedente sarebbe apparso vago sulle modalità che hanno portato i suoi connazionali alla scoperta delle sue frequentazioni, dichiarando di non sapere esattamente né chi né in che modo abbia riferito ai suoi familiari in Gambia dei rapporti che egli intratteneva in Italia.

La C.T. ha quindi rigettato le istanze del ricorrente, ritenendo insussistenti i presupposti per il riconoscimento: – dello status di rifugiato *ex art. 1 (A) 2* della Convenzione di Ginevra del 1951 (fondato timore di persecuzione); – della protezione sussidiaria *ex art. 14* del D.Lgs. n. 251/07, tanto lett. a) e b) (condanna a morte, tortura/trattamenti inumani o degradanti) quanto lett. c) (violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato); – delle diverse forme di protezione c.d. complementare.

2.2. Nell'atto introduttivo del presente giudizio, il ricorrente ha evidenziato:

- di essere in Italia ormai dal 1998 e di non avere più legami in Gambia;
- che in Gambia l'omosessualità è reato;
- che, in caso di rimpatrio nel proprio Paese, sarebbe a rischio di punizione penale per il proprio orientamento sessuale o comunque di emarginazione e trattamenti degradanti.

Dai documenti prodotti risultano:

- copia del passaporto, non più in corso di validità;
- copia del codice penale gambiano emanato dal presidente A.J.J.Jammeh;
- comunicazione di ospitalità rilasciata da tale Coura Samb a Montirone-BS il 25.10.18;
- domanda di emersione dal lavoro irregolare del 6.10.12;
- scelta del medico di base del 28.5.2013;
- sentenza della Corte d'Appello di Bologna del 22.1.18 per un cittadino del Gambia con *claim* omosessuale;
- articoli di giornale sul trattamento degli omosessuali in Gambia;
- fotografia, scarsamente leggibile, del ricorrente assieme a quella che ha dichiarato essere Susanne;
- n. 5 bollettini M.A.V. relativi alla contribuzione lavoratori domestici nei periodi 2012-2014;
- proroga fino al 31.5.23 del contratto di lavoro a tempo determinato presso "ADK s.r.l.s." e relative buste paga di gennaio e febbraio 2023.

Il ricorrente ha chiesto (nelle note del 17.4.23):

«-protezione *ex art 1* Convenzione di Ginevra o -protezione sussidiaria *ex art 14* dlgs 251 /2007 o -protezione speciale *ex art 32 comma 3* dlgs 25/2008 o -protezione per casi speciali *ex art 9* decreto legge 4.10.2018».

Dinanzi al Tribunale, all'audizione svoltasi il 19.4.2023, il ricorrente ha dichiarato, in lingua wolof:

D. Ha qualche cosa da rettificare rispetto a quanto dichiarato davanti alla Commissione?

R. Va bene e non ho nulla da aggiungere.

D. In Commissione lei ha raccontato che all'incirca quando aveva 21 anni, ancora in Gambia, era attratto da un ragazzo. Ci può raccontare di questa cosa?

R. E' così.



ADR. *Prima ogni tanto sentivo qualcosa, il feeling...*

D. *Lei quando si è accorto di questa cosa, considerando che in Gambia non si può fare, come si sentiva al riguardo?*

R. *In Gambia non posso farlo, qui va bene farlo.*

D. *Quando lei ancora era in Gambia qualcuno ha sospettato che a lei piacessero gli uomini?*

R. *No, nessuno.*

D. *Per quale motivo nel 1998 è venuto in Italia?*

R. *Sono venuto qua per cercare lavoro perché la mia famiglia è molto povera.*

D. *Ci può raccontare che cosa è successo quando era in carcere qui in Italia?*

R. *Per problemi di marijuana...*

D. *Va bene, ma lei ha raccontato di alcuni episodi successi in carcere. Può spiegare?*

R. *In bagno... c'era una persona nella cella di fronte che mi guardava sempre, una due volte... poi un giorno siamo andati in bagno insieme...*

D. *Ma eravate innamorati?*

R. *Sì, gli voglio bene.*

D. *In Commissione le hanno chiesto se sente attrazione anche per gli uomini, ma lei ha risposto "No, non tanto". Può spiegare?*

R. *No io vado con i trans, gli uomini non tanto...*

ADR. *Sì con gli uomini, se sono gay...*

D. *Quindi è sbagliata la risposta in Commissione?*

R. *Sì perché sono gay. Se uno è gay va con gli uomini.*

*Il difensore chiede di lasciare che il ricorrente risponda alla domanda in italiano in quanto stava rispondendo in questa lingua rendendo una versione diversa rispetto a quanto tradotto dall'interprete.*

*Si ripete la domanda.*

D. *In Commissione lei ha detto che non è attratto dagli uomini. È vero?*

R. *Io vado con gli uomini, ma mi piacciono ancora di più i trans.*

D. *Sempre in Commissione lei ha detto che dopo essere uscito dal carcere ha incontrato e si è innamorato di due persone trans.*

R. *Sì è vero, ma non stiamo più insieme.*

D. *Ci può raccontare delle relazioni?*

R. *Li ho conosciuti in discoteca, ci incontravamo e uscivamo, andavamo a ballare. Dopo sono andato anche a Desenzano a dormire e ci siamo visti in discoteca e abbiamo fatto qualcosa lì. Adesso non stiamo insieme.*

D. *Quanto è stato insieme a Venice?*

R. *Quasi due anni.*

D. *E con Suzanne?*

R. *Quattro/cinque anni.*

*Il Collegio chiede spiegazioni in merito all'integrazione in Italia e alla documentazione lavorativa prodotta.*

*Il difensore chiarisce che il ricorrente si trova da innumerevole tempo in Italia ed esclusa la vicenda relativa agli stupefacenti (dalla quale è trascorso molto tempo), ha sempre lavorato in nero e solo recentemente è riuscito a regolarizzare la sua posizione nel mondo del lavoro.*

D. *Ha ancora dei parenti in Gambia?*

R. *Mio papà è morto, ho lì dei fratelli e delle sorelle.*



*Il difensore chiede: come mai ha presentato la domanda di asilo politico nel 2019 se è arrivato in Italia nel 1998?*

*R. Dopo che sono entrato in Italia ho fatto la sanatoria nel 2000 e ho avuto il documento. Nel 2004 stavo lavorando ma sono andato a una festa a Pistoia dove si fumava marijuana e mi hanno trovato. Sono stato in carcere e poi agli arresti domiciliari. Quando sono andato a prendere il documento mi hanno detto che avevo solo 2 settimane per rimanere in Italia e non potevo trovare lavoro. Quindi ho depositato di nuovo la domanda, ma hanno perso i documenti. Poi volevo rinnovare, ma non avevo lavoro. Adesso invece ho un lavoro.*

*D. Perché non ha presentato domanda nel 1998?*

*R. Perché mi cacciavano sempre via da Brescia, quelli della Questura. È più di 20 anni che sono qua. Non ho mai avuto problemi, solo quello di Pistoia.*

*Il difensore domanda: perché si è rivolto a uno studio legale per presentare la domanda di asilo politico.*

*R. Perché quando andavo in Questura loro mi cacciavano, qualcuno mi ha detto se vuoi conosco un avvocato e allora con l'avvocato ho fatto la domanda. A lui ho spiegato la mia storia e mi ha fatto fare domanda di asilo.*

*Il difensore intende valorizzare il background di provenienza del ricorrente e lo stato di scolarizzazione dello stesso, che non gli permettono di comprendere appieno l'autodeterminazione del proprio orientamento sessuale con conseguente accettazione dello stesso. Il narrato del ricorrente è meritevole di credibilità, fin dall'audizione in Commissione, in quanto estremamente circostanziato in merito alla conoscenza delle persone transgender, tanto da aver prodotto scontrino di accesso alla discoteca ART di Desenzano e fotografie rappresentanti il ricorrente con la partner trans dell'epoca.*

*Il difensore sottolinea inoltre il trattamento dei soggetti omosessuali in Gambia, caratterizzato da retaggi culturali avversi e ambienti familiari ostili, che rende difficile al ricorrente anche esprimere il proprio status.*

### 3. Il Collegio, alla luce di quanto emerso in atti e in udienza, non condivide il giudizio della C.T.

La Convenzione conclusa a Ginevra il 28 luglio 1951 e ratificata dall'Italia il 15 novembre 1954 (Legge di autorizzazione n. 722/54) sancisce che rifugiato è chi «nel giustificato timore d'essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato; oppure a chiunque, essendo apolide e trovandosi fuori del suo Stato di domicilio in seguito a tali avvenimenti, non può o, per il timore sopra indicato, non vuole ritornarvi» (art. 1 (A) n. 2).

La Direttiva 2011/95/UE in tema di protezione internazionale, all'art. 2 lett. d) analogamente definisce rifugiato il «cittadino di un paese terzo il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale, si trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di detto paese, oppure apolide che si trova fuori dal paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, e al quale non si applica l'articolo 12», contenente cause di esclusione dallo status in parola.

Nel diritto nazionale, la relativa definizione è contenuta nell'art. 1 co. 2 lett. e) del D.Lgs. n. 251/07, a norma del quale rifugiato è il «cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'articolo 10».

Il riconoscimento dello status di rifugiato – massima forma di protezione degli stranieri – richiede dunque il possesso congiunto di numerosi requisiti, che si possono analizzare ordinatamente secondo gli schemi predisposti a questo fine da validi strumenti di *soft law*, a partire dal documento “Condizioni per il



**PDF Eraser Free**

riconoscimento della protezione internazionale (Direttiva 2011/95/UE)” redatto dall’E.A.S.O. – European Asylum Support Office nel 2018 (reperibile all’indirizzo [https://euaa.europa.eu/sites/default/files/qip-ja\\_it.pdf](https://euaa.europa.eu/sites/default/files/qip-ja_it.pdf)).

3.1. Innanzitutto, è necessario accertarsi che il richiedente sia cittadino di un Paese terzo (non appartenente all’Unione Europea) ovvero un apolide.

In questo caso, la nazionalità del ricorrente è stata accettata dalla stessa C.T., sicché non sussistono dubbi ragionevoli in proposito.

3.2. Secondariamente, occorre chiedersi se il richiedente corra un effettivo rischio di persecuzione qualora rientrasse nel luogo d’origine e, pertanto, se il timore di rimpatrio sia “fondato”. «*Requisito essenziale per il riconoscimento dello “status” di rifugiato è il fondato timore di persecuzione “personale e diretta” nel Paese d’origine del richiedente a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell’appartenenza a un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate; il relativo onere probatorio – che riceve un’attenuazione in funzione dell’intensità della persecuzione – incombe sull’istante, per il quale è tuttavia sufficiente dimostrare, anche in via indiziaria, la “credibilità” dei fatti allegati, i quali, peraltro, devono avere carattere di precisione, gravità e concordanza» (Corte di Cass., ord. n. 30969/19).*

La risposta a questo quesito centrale dipende da tre fattori.

3.2.1. In primo luogo, bisogna verificare che gli atti temuti siano qualificabili come *persecuzione*, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 251/07 (per limitarsi d’ora innanzi alle norme italiane di recepimento). Secondo questa norma, gli atti devono alternativamente: «*a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, della Convenzione [europea] sui diritti dell’Uomo [per rinvio agli artt. 2, 3, 4 § 1 e 7 si tratta di: vita, tortura, schiavitù/servitù, nulla poena sine lege]; b) costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a)*».

Gli atti di persecuzione, prosegue l’art. ult. cit., «*possono, tra l’altro, assumere la forma di: a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale; b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio; c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie; d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria; e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all’articolo 10, comma 2; e-bis) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie che comportano gravi violazioni di diritti umani fondamentali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare per motivi di natura morale, religiosa, politica o di appartenenza etnica o nazionale; f) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l’infanzia*».

Nel caso di specie, il ricorrente ha riferito in estrema sintesi: – di aver provato la prima attrazione verso altri uomini mentre si trovava in Gambia, all’età di 21 anni circa; – di aver consumato rapporti omosessuali durante il periodo di carcerazione in Italia; – di ritenersi omosessuale, ma di sentirsi attualmente attratto, in particolare, da persone transessuali; – di averne frequentate due in particolare, per un periodo di alcuni anni; – di essersi sentito discriminato dalla comunità dei propri connazionali, in moschea e nella propria famiglia.

Con particolare riferimento al *claim* omosessuale, la C.G.U.E., Grande Sezione, in C-148/13 e 150/13 (sent. del 2.12.14), ha chiarito che le norme europee in materia di protezione internazionale *ostano* a che: 1) «*nell’ambito dell’esame – effettuato dalle autorità nazionali competenti, che agiscono sotto il controllo del giudice – [le dichiarazioni e le prove relative all’orientamento sessuale del richiedente] siano oggetto di una valutazione [...] mediante interrogatori fondati unicamente su nozioni stereotipate riguardo agli omosessuali*»; 2) «*le autorità nazionali competenti procedano a interrogatori dettagliati sulle pratiche sessuali di un richiedente asilo*»; 3) «*le predette autorità accettino elementi di prova, quali il compimento di atti omosessuali da parte del richiedente asilo considerato, il suo sottoporsi a “test” per dimostrare la propria omosessualità o ancora la produzione da parte dello stesso di registrazioni video di tali*



PDF Eraser Free

atti); 4) «le autorità nazionali competenti concludano che le dichiarazioni del richiedente asilo considerato manchino di credibilità per il solo motivo che il suo asserito orientamento sessuale non è stato fatto valere da tale richiedente alla prima occasione concessagli per esporre i motivi di persecuzione».

Corte di Cass., ord. n. 24397/21 ha avuto modo di precisare che: «La valutazione sulla credibilità del racconto del richiedente che dichiara di essere omosessuale non può essere fondata sulle modalità con cui egli abbia riferito di aver scoperto il proprio orientamento sessuale e di averlo vissuto, in modo esplicito o riservato, nel paese d'origine, atteso che la libera scelta sessuale costituisce uno dei principali profili in cui si realizza l'esplicazione della personalità umana; pertanto, non può richiedersi alla persona di inclinazione omosessuale, la quale viva nell'ambito di un contesto sociale che discrimini l'omosessualità o di un ordinamento che addirittura la preveda come reato, di assumere o non assumere una determinata condotta in ordine ad una scelta che deve rimanere libera, dovendosi piuttosto attribuire rilevanza, ai fini della credibilità del racconto, ai riscontri oggettivi dei fatti concreti narrati, prescindendo dal profilo dell'omosessualità».

La giurisprudenza richiamata cerca quindi di contemperare la necessità di accertare l'orientamento sessuale del richiedente, posto a base della domanda di protezione, con la delicatezza di tale indagine sugli aspetti più intimi della sua personalità. Se quindi, da un lato, bisogna prendere atto della libertà con cui il soggetto può scoprire e manifestare la propria omosessualità, dall'altro non si può prescindere da una valutazione oggettiva degli elementi offerti in giudizio (applicando anche in questo settore i parametri di cui all'art. 3 co. 5 del D.Lgs. n. 251/07; cfr. Corte di Cass., ord. n. 20385/20).

Nel caso di specie – benché con alcune vaghezze, dovute probabilmente al contesto di provenienza e alla non elevata scolarizzazione – gli episodi sono stati riferiti in modo coerente nelle varie sedi e sono apparsi al Collegio sufficientemente circostanziati quanto ai luoghi (la discoteca, l'hotel, Milano, Brescia, Desenzano, il lago d'Iseo), alle persone (Suzanne, Venice, il compagno di cella) e alle date delle relazioni sentimentali, tutti menzionati con dovizia di dettagli (cfr. *supra*).

Il Collegio, piuttosto, si è interrogato se l'attrazione per persone transessuali possa essere inquadrata nell'appartenenza a un "determinato gruppo sociale". Difatti, il ricorrente non è transessuale e l'auto-definizione di omosessuale sembra non sempre coerente con il racconto. Tuttavia, al di là delle categorie astratte, si ritiene di dover valorizzare la libertà di esprimere e praticare le proprie preferenze sessuali, che è garantita in Italia, ma non nel Paese di provenienza. In concreto, il ricorrente, in caso di rimpatrio, non potrebbe frequentare né altri uomini né persone transessuali. Si riscontra, dunque, l'esistenza di una discriminazione ai suoi danni, fondata sull'orientamento sessuale e pertanto rilevante ai fini del rifugio.

3.2.2. In secondo luogo, ex art. 5 del D.Lgs. n. 251/07 è indispensabile che la persecuzione sia causata da un soggetto terzo: – lo Stato (da intendersi come "Stato-apparato" e non come "Stato-ordinamento", nel senso che rilevano pure le violenze perpetrate ad es. dalla polizia, benché formalmente vietate, così Corte di Cass., ord. n. 24250/20); – partiti od organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio; – soggetti non statuali, a condizione che i precedenti ovvero le organizzazioni internazionali non possano o non vogliano fornire protezione (cfr. Corte di Cass., ord. n. 9043/19, n. 23281/20 e n. 28779/20). I danni derivanti da condizioni generali del Paese d'origine, per i quali non è possibile identificare un responsabile, non rilevano dunque ai presenti fini.

In questo caso, responsabile della persecuzione è lo Stato gambiano. Le pertinenti C.O.I. riportano:

Il Gambia ha criminalizzato l'attività sessuale consensuale tra persone dello stesso sesso fin dall'entrata in vigore del Codice Penale coloniale del 1934, prevedendo una pena detentiva fino a 14 anni per chiunque abbia "conoscenza carnale di qualsiasi persona contro l'ordine della natura" (art. 144 co. 1)<sup>1</sup>. La versione del 2005 del Codice Penale ha chiarito il significato di "conoscenza

<sup>1</sup> The Criminal Code, 1934,

<https://static1.squarespace.com/static/5a7c2ca18a02c7a46149331c/t/5f025e80c0fe505b5613a990/1593990838761/1934-An+Ordinance+to+Establish+a+Code+of+Criminal+Law+%3B+An+Ordinance+to+Make+Provision+for+the+Procedure+to+be+Followed+in+Criminal+Cases.pdf>



carnale contro l'ordine della natura" per includere il sesso anale e orale, l'uso di "qualsiasi oggetto o cosa" per "simulare sesso" e il "compimento di qualsiasi altro atto omosessuale con la persona" (art. 144 co. 2)<sup>2</sup>. Gli atti sessuali sono criminalizzati sia tra uomini che tra donne; tuttavia, per queste ultime la pena stabilita è di cinque anni e l'atto sessuale viene definito come "grave indecenza" ai sensi dell'art. 147 co. 2. L'emendamento adottato nel 2014 ha inasprito ulteriormente la normativa introducendo "l'omosessualità aggravata" che include le ipotesi in cui la persona sia affetta da HIV, o sia "un criminale seriale per lo stesso reato" e prevede la pena dell'ergastolo<sup>3</sup>. Il Relatore speciale delle Nazioni Unite sulle esecuzioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie ha segnalato che "l'approvazione dell'emendamento è stata seguita da una serie di arresti, azioni penali e aggressioni, e umiliazioni e persino torture di persone, a causa del loro presunto orientamento sessuale"<sup>4</sup>.

Inoltre, l'associazione internazionale ILGA ha osservato che il Gambia è uno dei pochi Paesi a "mantenere la criminalizzazione de jure delle diverse espressioni di genere"<sup>5</sup>. Infatti, la sezione 167 "sui furfanti e i vagabondi", come emendato dal Codice penale del 2013, stabilisce che qualsiasi persona "di sesso maschile" "che si veste o è vestito come una donna in un luogo pubblico" o "che pratici la sodomia come mezzo di sostentamento o come professione" è punito con una pena fino a cinque anni di reclusione e/o una multa<sup>6</sup>.

In più occasioni l'ex presidente Jammeh ha minacciato pubblicamente le persone LGBT e il suo governo ha adottato una politica di tolleranza zero nei confronti dell'omosessualità, lanciando la cosiddetta «operazione Bulldozer» contro i «criminali» colpevoli di questo e di altri reati<sup>7</sup>. L'atteggiamento di Jammeh nei confronti dell'omosessualità era condiviso dal Consiglio islamico supremo, i cui esponenti hanno ripetutamente condannato l'omosessualità<sup>8</sup>. Nel dicembre 2014, l'ex presidente Jammeh ha guidato una manifestazione, presumibilmente organizzata dal governo, contro l'impiego degli aiuti dall'estero per garantire i diritti di gay e lesbiche<sup>9</sup>. Sotto la presidenza autoritaria di Jammeh, i "dissidenti" come i difensori dei diritti umani e le persone queer sono state regolarmente presi di mira dalle forze paramilitari "Jungler" e dell'Agenzia nazionale di intelligence (NIA), la quale avrebbe compilato una lista di 200 "omosessuali" da arrestare<sup>10</sup>. ILGA World ha identificato almeno sei esempi di applicazione della legge tra il 2012 e il 2014, molti dei quali si sono verificati nel contesto di una "caccia" diffusa da parte delle autorità, quindi il numero soggetti colpiti è più elevato<sup>11</sup>.

Il report di ILGA segnala che un cittadino senegalese accusato di essere gay è stato arrestato nel giugno 2020. Inizialmente era stato denunciato per aver rubato un cellulare alla denunciante, anche se in seguito è stato affermato che i due avessero avuto rapporti omosessuali e tale condotta è diventata il fulcro del processo<sup>12</sup>. Secondo il quotidiano The Voice, l'uomo è stato giudicato colpevole nell'aprile 2021 ed è stato condannato, ai sensi dell'articolo 145 del Codice penale, a

<sup>2</sup> Government of the Gambia, 'Criminal Code (1934), <https://security-legislation.gm/document/criminal-code/>

<sup>3</sup> Government of the Gambia, 'Criminal Code (1934), <https://security-legislation.gm/document/criminal-code/>

<sup>4</sup> Report of the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions, Christof Heyns. Addendum Mission to the Gambia, A/HRC/29/37/Add.2, 11 maggio 2015, <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/094/36/PDF/G1509436.pdf?OpenElement>, para. 79

<sup>5</sup> ILGA, Our Identities under Arrest, 15/12/2021, [https://ilga.org/downloads/Our\\_Identities\\_Under\\_Arrest\\_2021.pdf](https://ilga.org/downloads/Our_Identities_Under_Arrest_2021.pdf)

<sup>6</sup> Government of the Gambia, 'Criminal Code (1934), <https://security-legislation.gm/document/criminal-code/>

<sup>7</sup> BBC, Gambia gay death threat condemned, 23 maggio 2008, <http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/7416536.stm>; allAfrica, Gambia: Operation <Bulldozer> Launched, 23 maggio 2012, <https://allafrica.com/stories/201205240433.html>

<sup>8</sup> European Union Agency for Asylum, COI Report: The Gambia - Country focus, Dicembre 2017, [https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo/PIlib/2017\\_7598\\_IT\\_01.pdf](https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo/PIlib/2017_7598_IT_01.pdf), pag. 54

<sup>9</sup> AllAfrica, Gambia: Thousands March to Say <No to Homosexuality>, 10 dicembre 2014, <https://allafrica.com/stories/201412101751.html>

<sup>10</sup> ILGA, Our Identities under Arrest, 15/12/2021, [https://ilga.org/downloads/Our\\_Identities\\_Under\\_Arrest\\_2021.pdf](https://ilga.org/downloads/Our_Identities_Under_Arrest_2021.pdf)

<sup>11</sup> ILGA, Our Identities under Arrest, 15/12/2021, [https://ilga.org/downloads/Our\\_Identities\\_Under\\_Arrest\\_2021.pdf](https://ilga.org/downloads/Our_Identities_Under_Arrest_2021.pdf)

<sup>12</sup> ILGA, Our Identities under Arrest, 15/12/2021, [https://ilga.org/downloads/Our\\_Identities\\_Under\\_Arrest\\_2021.pdf](https://ilga.org/downloads/Our_Identities_Under_Arrest_2021.pdf)





sette anni di detenzione e al pagamento di una multa<sup>13</sup>. Secondo il rapporto sui diritti umani del Dipartimento di Stato americano non risulta che le autorità abbiano applicato la legislazione che criminalizza l'omosessualità nel 2022<sup>14</sup>.

Gli attivisti hanno criticato il successore di Jammeh, Adama Barrow, perché non ha chiarito a sufficienza la sua posizione sulla questione, e mentre diversi membri del nuovo governo si sono espressi a favore della depenalizzazione e della non discriminazione delle persone LGBTI, non è stato fatto alcun passo per abrogare le disposizioni criminalizzanti<sup>15</sup>. Nel 2018 il presidente Adama Barrow, citando priorità più "urgenti", ha definito l'omosessualità come un non problema in Gambia<sup>16</sup>.

In un comunicato del 23 giugno 2020 un portavoce del governo ha dichiarato che il governo continuerà a farsi guidare dalle "norme (sociali) del suo popolo" e "non ha intenzione di depenalizzare o anche solo rivedere la sua legislazione sull'omosessualità"<sup>17</sup>. Il governo gambiano, nel sesto rapporto periodico pubblicato nell'ottobre 2021 dal Comitato CEDAW, ha dichiarato che "l'omosessualità non è considerata un problema in Gambia perché, nonostante sia criminalizzata, la comunità LGBT non è soggetta ad alcuna forma di discriminazione e molestia. In questo momento storico, il popolo gambiano non ha accettato l'omosessualità come uno stile di vita e quindi il governo in qualità di rappresentante del suo popolo, non intende depenalizzare la pratica dell'omosessualità"<sup>18</sup>.

Nel suo rapporto annuale del 2023, l'USDOS sottolinea che la legislazione gambiana non affronta la discriminazione nei confronti delle persone LGBTQI+ in relazione ai beni e ai servizi quotidiani, come l'alloggio, l'occupazione e l'accesso ai servizi governativi, compresa l'assistenza sanitaria. È stata riscontrata una forte discriminazione sociale nei confronti delle persone LGBTQI+. I membri della comunità LGBTQI+ hanno segnalato la mancanza di accesso alle cure e ai trattamenti per l'HIV e l'AIDS a causa della mancanza di privacy nelle strutture sanitarie e dello stigma da parte degli operatori sanitari<sup>19</sup>. Dalle testimonianze raccolte nel report pubblicato nel 2021 dalla Confederazione Svizzera risulta che se l'orientamento sessuale di un paziente LGBTI è noto, gli ospedali generalmente si rifiutano di curarlo e le persone LGBTI hanno generalmente paura di andare in ospedale. Sebbene il trattamento dell'HIV sia gratuito, molte persone LGBTI, temendo domande da parte del personale medico che potrebbero esporle, non osano iscriversi a questo programma sovvenzionato<sup>20</sup>.

Secondo un ricercatore e una ONG gambiana, citati dalla Confederazione Svizzera in un report pubblicato a maggio 2021, le persone LGBTQI+ in Gambia non possono sporgere denuncia o

<sup>13</sup> The Voice: Man Convicted For Unnatural Offences, 30 aprile 2021 <https://www.voicegambia.com/2021/04/30/man-convicted-for-unnatural-offences/>; The Voice: Alleged Gay Appears Before Kanifing Court, 26 ottobre 2020, <https://www.voicegambia.com/2020/10/26/alleged-gay-appears-before-kanifing-court/>

<sup>14</sup> US Department of State, 2022 Country Report on Human Rights Practices: The Gambia, 20 March 2023 <https://www.ecoi.net/en/document/2089136.html>

<sup>15</sup> ILGA, Our Identities under Arrest, 15/12/2021, [https://ilga.org/downloads/Our\\_Identities\\_Under\\_Arrest\\_2021.pdf](https://ilga.org/downloads/Our_Identities_Under_Arrest_2021.pdf)

<sup>16</sup> USSD, '2021 Country reports on human rights practices: Gambia' (Section 6), 12 aprile 2022, <https://www.state.gov/reports/2021-country-reports-on-human-rights-practices/gambia/>

<sup>17</sup> AfricaNews, 'Gambia denies plans to relax homosexuality laws', 24 June 2020, <https://www.africanews.com/2020/06/24/gambia-denies-plans-to-relax-homosexuality-laws/>

<sup>18</sup> Gov of the Gambia 'Sixth periodic report submitted by The Gambia...', 6 ottobre 2021, [https://tbinternet.ohchr.org/\\_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fGMB%2f6&Lang=en](https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fGMB%2f6&Lang=en)

<sup>19</sup> US Department of State, 2022 Country Report on Human Rights Practices: The Gambia, 20 March 2023 <https://www.ecoi.net/en/document/2089136.html>

<sup>20</sup> EM – Staatssekretariat für Migration, Focus Gambia: Situation des personnes LGB en Gambie, 21. Mai 2021 <https://www.sem.admin.ch/dam/sem/fr/data/internationales/herkunftslaender/afrika/gmb/GMB-situation-lgb-personen-f.pdf.download.pdf/GMB-situation-lgb-personen-f.pdf>



chiedere protezione alla polizia perché minacciate di estorsione. Il ricercatore ha riportato un episodio in cui le persone sono state aggredite dai vicini a causa del loro orientamento sessuale. Quando hanno chiesto aiuto alla polizia, sono stati costretti a pagare gli agenti per evitare l'arresto<sup>21</sup>. L'estorsione nei confronti delle persone LGBTQI+ sembra essere praticata da tutte le forze di sicurezza del Gambia. La situazione non è cambiata con il nuovo governo, poiché gli agenti sono rimasti gli stessi. Oltre al denaro, vengono estorti servizi, compresi quelli sessuali. Secondo un medico gambiano che ha testimoniato come esperto davanti Commissione per la verità, la riconciliazione e le riparazioni (TRRC), la violenza contro le persone LGBTQI+ è raramente denunciata. La violenza omofobica avviene spesso all'interno della famiglia e viene taciuta al di fuori della cerchia familiare<sup>22</sup>. Per quanto riguarda l'interno della famiglia, un'organizzazione gambiana ha portato l'esempio di un giovane accoltellato a morte dopo che la sua famiglia aveva scoperto la sua omosessualità. Nel luglio 2019, Gayles TV ha riferito che in Gambia i genitori hanno tagliato il lobo dell'orecchio al figlio dopo aver scoperto che era omosessuale. Secondo il giovane, la rimozione del lobo dell'orecchio viene utilizzata per identificare pubblicamente omosessuali e pedofili<sup>23</sup>.

Nel gennaio 2019, un conduttore radiofonico ha pubblicato gli indirizzi degli appartamenti occupati da persone LGBTQI e ha invitato i suoi ascoltatori ad attaccare le persone. Il suo appello è stato ascoltato<sup>24</sup>. Il rapporto USDOS del 2023 riporta che i membri della comunità LGBTQI+ hanno riferito di violenze perpetrate dal governo, in quanto hanno assistito al pestaggio da parte della polizia di 15 persone LGBTQI+, presumibilmente perché gay<sup>25</sup>.

3.2.3. In terzo luogo, occorre appurare che – nell'area di provenienza del richiedente – lo Stato ovvero partiti o organizzazioni, anche internazionali, che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio (non anche altri soggetti privati) abbiano «la volontà e la capacità» di offrire al richiedente una protezione «effettiva e non temporanea» (art. 6 del D.Lgs. n. 251/07). Tale protezione «consiste nell'adozione di adeguate misure per impedire che possano essere inflitti atti persecutori o danni gravi, avvalendosi tra l'altro di un sistema giuridico effettivo che permetta di individuare, di perseguire penalmente e di punire gli atti che costituiscono persecuzione o danno grave, e nell'accesso da parte del richiedente a tali misure» (ibidem).

Nel Paese in questione non sono emersi né si riscontrano soggetti che possano offrire siffatta protezione.

3.3. Ancora, è necessario che esista un collegamento tra la persecuzione (ovvero la mancata protezione dalla persecuzione) e uno o più dei motivi elencati all'art. 8 del D.Lgs. n. 251/07: «a) “razza”: si riferisce, in particolare, a considerazioni inerenti al colore della pelle, alla discendenza o all'appartenenza ad un determinato gruppo etnico; b) “religione”: include, in particolare, le convinzioni teiste, non teiste e ateiste, la partecipazione a, o l'astensione da, riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o professioni di fede, nonché le forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte; c) “nazionalità”: non si riferisce esclusivamente alla cittadinanza, o all'assenza di cittadinanza, ma designa, in particolare, l'appartenenza ad un gruppo caratterizzato da un'identità culturale, etnica o linguistica, comuni origini geografiche o politiche o la sua affinità con

<sup>21</sup> EM – Staatssekretariat für Migration, Focus Gambia: Situation des personnes LGB en Gambie, 21. Mai 2021 <https://www.sem.admin.ch/dam/sem/fr/data/internationales/herkunftslaender/afrika/gmb/GMB-situation-lgb-personen-f.pdf.download.pdf/GMB-situation-lgb-personen-f.pdf>

<sup>22</sup> EM – Staatssekretariat für Migration, Focus Gambia: Situation des personnes LGB en Gambie, 21. Mai 2021 <https://www.sem.admin.ch/dam/sem/fr/data/internationales/herkunftslaender/afrika/gmb/GMB-situation-lgb-personen-f.pdf.download.pdf/GMB-situation-lgb-personen-f.pdf>

<sup>23</sup> Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation, Anfragebeantwortung zu Gambia: Lage von Homosexuellen/LGBTQI+, 28 September 2022, <https://www.ecoi.net/en/document/2080415.html>

<sup>24</sup> EM – Staatssekretariat für Migration, Focus Gambia: Situation des personnes LGB en Gambie, 21. Mai 2021 <https://www.sem.admin.ch/dam/sem/fr/data/internationales/herkunftslaender/afrika/gmb/GMB-situation-lgb-personen-f.pdf.download.pdf/GMB-situation-lgb-personen-f.pdf>

<sup>25</sup> US Department of State, 2022 Country Report on Human Rights Practices: The Gambia, 20 March 2023 <https://www.ecoi.net/en/document/2089136.html>



PDF Eraser Free

la popolazione di un altro Stato; d) “particolare gruppo sociale”: è quello costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune, che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, ovvero quello che possiede un'identità distinta nel Paese di origine, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante. In funzione della situazione nel Paese d'origine, un particolare gruppo sociale può essere individuato in base alla caratteristica comune dell'orientamento sessuale, fermo restando che tale orientamento non includa atti penalmente rilevanti ai sensi della legislazione italiana ai fini della determinazione dell'appartenenza a un determinato gruppo sociale o dell'individuazione delle caratteristiche proprie di tale gruppo, si tiene debito conto delle considerazioni di genere, compresa l'identità di genere; e) “opinione politica”: si riferisce, in particolare, alla professione di un'opinione, un pensiero o una convinzione su una questione inerente ai potenziali persecutori di cui all'articolo 5 e alle loro politiche o ai loro metodi, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia tradotto tale opinione, pensiero o convinzione in atti concreti». In proposito, peraltro, la norma prosegue precisando che è irrilevante se il richiedente possieda effettivamente una di queste caratteristiche: è sufficiente, infatti, ch'essa gli venga attribuita dal persecutore.

Il presente caso rientra, come detto, nella previsione della lett. d), ossia l'appartenenza a un particolare gruppo sociale, determinato in base all'orientamento sessuale.

3.4. Da ultimo, è necessario che non ricorra alcuna delle cause di esclusione previste dall'art. 10 del D.Lgs. n. 251/07. Con particolare riferimento al co. 2, si tratta di «fondati motivi» per ritenere che il richiedente: – abbia commesso un crimine contro la pace, di guerra o contro l'umanità (cfr. Corte di Cass., ord. n. 26376/20); – «abbia commesso al di fuori del territorio italiano, prima di esservi ammesso in qualità di richiedente, un reato grave ovvero che abbia commesso atti particolarmente crudeli, anche se perpetrati con un dichiarato obiettivo politico, che possano essere classificati quali reati gravi. La gravità del reato è valutata anche tenendo conto della pena prevista dalla legge italiana per il reato non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni»; – sia colpevole di atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite.

Altre cause di esclusione sono previste dal successivo art. 12, quando: «a) in conformità a quanto stabilito dagli articoli 3, 4, 5 e 6 non sussistono i presupposti di cui agli articoli 7 e 8 ovvero sussistono le cause di esclusione di cui all'articolo 10; b) sussistono fondati motivi per ritenere che lo straniero costituisce un pericolo per la sicurezza dello Stato; c) lo straniero costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, essendo stato condannato con sentenza definitiva per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale ovvero dagli articoli 336, 583, 583-bis, 583-quater, 624 nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), e 624-bis, primo comma, del codice penale. I reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 2), 6) e 7-bis), del codice di procedura penale, sono rilevanti anche nelle fattispecie non aggravate».

In proposito, la giurisprudenza ha precisato: «In tema di protezione internazionale, allorché ricorre una delle ipotesi di cui agli artt. 12 e 16 del d.lgs. n. 251 del 2007, che hanno recepito in Italia la direttiva 2011/95/EU (c.d. Direttiva qualifiche), si configura una causa ostativa al riconoscimento della detta protezione internazionale, nelle due forme dello “status” di rifugiato e della sussidiaria, ricorrendo la quale il giudice di merito è esentato dall'onere di esaminare la credibilità o l'idoneità della storia riferita dal richiedente, costituendo la causa ostativa una condizione dell'azione, che va accertata dal giudice alla data della decisione e può essere da questi rilevata d'ufficio, anche in appello, quando risulti dagli atti del giudizio o dalle dichiarazioni della parte, avendo l'autorità giudiziaria il potere-dovere di valutare in concreto e senza automatismi i fatti criminosi e la loro pericolosità» (Corte di Cass., ord. n. 33940/21).

Nel caso di specie, dall'AFIS prodotto dalla C.T. si evincono: – “denuncia in stato di libertà per resistenza a un pubblico ufficiale” del 28.9.2010; – “reati inerenti agli stupefac.” il 15.7.2004; – “det. spaccio sost. stup.” il 2.5.1992 (ma il ricorrente risulta essere entrato in Italia nel 1998).

Dal casellario prodotto dalla C.T. risulta, inoltre, una sentenza ex art. 444 c.p.p. del GIP di Pistoia del 25.1.05 per il reato di cui all'art. 73 del D.P.R. n. 309/90 (detenzione illecita di stupefacenti) commesso il 15.7.04, con condanna alla reclusione per anni 3 e mesi 2 e multa di € 8000; la pena risulta scontata con concessione di liberazione anticipata e arresti domiciliari.



## PDF Eraser Free

Limitandosi al casellario, che riporta i precedenti penali definitivi, il reato commesso rientra nelle cause di esclusione dell'art. 12 cit., siccome incluso nell'elenco dell'art. 407 co. 2 lett. a) c.p.p. (essendo irrilevante, per il tenore dell'ultimo periodo dell'art. 12 cit., l'esistenza o meno dell'aggravante: non è chiaro, infatti, se la dicitura del casellario "art. 81 co. 2 D.P.R. 9/10/1990 N. 309" si riferisca alla continuazione di cui all'art. 81 co. 2 c.p. oppure alla circostanza di cui all'art. 80 co. 2 del D.P.R. cit).

Nondimeno, la richiamata sentenza di legittimità impone un vaglio della pericolosità in concreto e senza automatismi. Nel caso di specie, è evidente come sia trascorso ormai molto tempo dalla commissione dell'illecito (quasi vent'anni); la pena sia stata espiata; non risultino altre condanne nel tempo successivo. Non si ritiene, dunque, che il ricorrente costituisca attualmente un pericolo per la sicurezza pubblica. Lo stesso Pubblico Ministero, cui la legge riserva questo compito nell'ambito dei presenti procedimenti, intervenendo con atto formale il 27.7.21, ha concluso per l'assenza di cause ostative al riconoscimento della protezione internazionale.

In conclusione, al richiedente – che ha superato positivamente il vaglio delle condizioni imposte dalle norme sovranazionali e interne – deve essere riconosciuto lo *status* di rifugiato.

4. Le spese di lite possono essere compensate in ragione della natura della controversia e del fatto che l'accoglimento è derivato anche dagli elementi emersi soltanto in udienza.

### PER QUESTI MOTIVI

Visto l'art. 35-*bis* del D.Lgs. n. 25/08, il Collegio:

in accoglimento del ricorso, riconosce a \_\_\_\_\_ (c.u.i.)  
\_\_\_\_\_ nato in Gambia il 1.1.1969, lo *status* di rifugiato;

compensa le spese di lite.

Brescia, 19/04/2023

Il Giudice est.  
*Dott. Francesco Rinaldi*

Il Presidente  
*Dott.ssa Mariarosa Pipponzi*

